

TI_GERICHTE 14.2024.5 vom 27. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2024.5

FR: TI_GERICHTE 14.2024.5 du 27 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2024.5 del 27 marzo 2024

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell'ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l'accordo transattivo registrato nel verbale del 12 maggio 2022, che ha valenza di sentenza passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi riconosciuto di fr. 16'692.40 per le pigioni fino al 30 giugno 2022 (di agosto 2020 [parziale], da agosto 2021 a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio 2022) e quindi anche per la pretesa di fr. 10'772.40 fatta valere dall'istante, oltre agl'interessi di mora richiesti. In merito alle osservazioni del convenuto, il Pretore ha rilevato ch'egli aveva sostenuto di aver subito, a causa della controparte, "enormi danni + costi + e altro", che secondo lui meritavano di essere opposti in compensazione con la pretesa dell'istante. A sostegno di tale tesi il convenuto aveva prodotto una copiosa documentazione, ove tuttavia pareva confondere diverse procedure: quella decisa dal medesimo Pretore il 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021) e quelle pendenti (o precedentemente pendenti) presso la Sezione 4 della Pretura di Lugano. Ad ogni modo, ha concluso il primo giudice, tra gli atti prodotti non figura alcun documento funzionale all'accoglimento dell'eccezione di compensazione, peraltro nemmeno quantificata, onde la sua reiezione.

E. 4

Nel reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati accertamenti e le verifiche di "tutti gli scritti con allegati" da lui prodotti dopo la ricezione del precetto esecutivo, che nella loro globalità sono gli stessi indicati nel reclamo pendente presso il Tribunale d'appello (inc. 14.2023.140) contro la decisione pretorile del 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021). Si duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in merito "a tutte le situazioni e ai fatti elencati" nei suoi numerosi scritti con allegati invitati negli ultimi anni alla precedente proprietaria dello stabile, la cui vendita è avvenuta nel corso di procedi-menti davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano, tutto ciò "in suo enorme danno e per denegata giustizia".

E. 4.1

La procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è retta dal principio attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF). Incombe in particolare all'escusso allegare i fatti che a suo giudizio provano l'estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito fatto valere dall'escutente (art. 81 cpv. 1 LEF) e produrre le prove, in linea di massima solo

documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati.

E. 4.2

Contrariamente a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i documenti prodotti alla rinfusa dall'escusso quanto potrebbe servire a motivare un'eccezione secondo l'art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all'escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione dell'istanza. Ancora meno spetta al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi rinvii) e spiegarne il motivo.

E. 4.3

Ad ogni modo, il reclamante non si confronta con l'accertamento del Pretore, secondo cui egli non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'esistenza del credito da lui posto in compensazione, che non ha neppure quantificato, per tacere del fatto che il verbale d'udienza del 12 maggio 2022 menziona chiaramente che le parti sono addivenute all'accordo transattivo "ad evasione delle procedure di cui agli inc. SE.2021.360 SO.2022.1977" e nel dispositivo indica che tali cause "sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti". Ne segue che gli eventi e documenti relativi alle cause stralciate sono senza interesse perché sono superati dall'accordo transattivo invocato dall'istante come titolo di rigetto.

E. 5

Il reclamante espone poi che il debito di fr. 16'692.40 è già stato concordato e deciso con il verbale del 12 maggio 2022, sicché la "divisione del debito" oggetto delle "ulteriori e supplementari istanze giuridiche" nei suoi confronti sono da annullare. Allude al fatto che il 12 luglio 2022 la vendita del bene locato non era ancora stata "ufficializzata" con l'iscrizione nel registro fondiario e che non gli è stata inviata alcuna formale decisione in merito alla cessione al nuovo proprietario di una parte del debito. Evidenzia pure di aver ricevuto dal nuovo proprietario a fine aprile la prima cedola di pagamento della pigione di maggio 2022, e non a fine febbraio per la pigione di marzo 2022, come invece risulta "dalle tante dannose recenti istanze e PE oggetto anche del presente reclamo". Sostiene che non è stata fornita la prova degli accordi stipulati con la nuova proprietaria in merito alla "per me non corretta divisione del debito", riconosciuto alla controparte il 12 luglio 2022, ove aveva dichiarato che avrebbe ridotto il debito mediante "versamenti regolari anche di piccole rate".

E. 5.1

La censura è di difficile comprensione ed è fondata su allegazioni di fatto in parte nuove, che non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid. 1.2). Per quanto è dato di capire, il reclamante non è d'accordo con "la divisione del debito" tra la precedente e la nuova proprietaria. Orbene, la CO 1 procede per l'incasso delle pigioni scadute quando ancora era proprietaria del fondo, ovvero prima di marzo del 2022, per fr. 10'772.40, mentre l'PI 1, che le è subentrata il 17 marzo 2022 quale nuova proprietaria dell'ente locato (doc. B) in virtù dell'art. 261 cpv. 1 CO, l'ha escusso per il saldo, di fr. 5'920.- (fr. 16'692.40 ./ 10'772.40), relativo alle pigioni e agli acconti per le spese accessorie da marzo a giugno 2022, come risulta dalla decisione odierna relativa al reclamo

proposto da RE 1 il 2 dicembre 2023 (inc. 14.2023.140). La “ripartizione” del debito non dà quindi adito a critiche.

E. 5.2

Siccome in nessuna delle due cause egli ha allegato né provato di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte, è senza rilievo che a suo dire egli sia stato informato del trapasso di proprietà solo a fine aprile 2022. La cessione del credito non richiedeva poi il suo consenso poiché è avvenuta per legge a norma dell’art. 261 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.1). Anche tali censure cadono nel vuoto.

E. 6

Il reclamante conclude dicendosi ben cosciente del debito dovuto alla controparte e desideroso di ridurlo, ma asserisce che le sue precarie condizioni di salute (invalidità al 100%) non glielo permettono. Non si può però fare altro che ribadire quanto già spiegatogli dal Pretore, ossia che la situazione finanziaria critica in cui versa è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’authority giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Delle sue difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non assolutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pagg. 2-3). 7. RE 1 chiede solo nelle conclusioni un adeguato risarcimento per il torto morale e per i “non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti”. È però questa una domanda che esula dal tema del rigetto dell’opposizione e come tale è pertanto irricevibile (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e dell’authority superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

E. 8

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissione all’assistenza giudiziaria. L’esenzione richiesta (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'772.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2.

Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.